
Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili

Avamprogetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 127 e 129 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del xxxxxxxx² e il parere del Consiglio federale del [data]³,
decreta:

I

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta

Art. 32 cpv. 2, primo periodo

² Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. ...

1 RS 101
2 FF 2006 ...
3 FF 2006 ...
4 RS 642.11

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva

³ Sugli immobili che fanno parte della sostanza privata i Cantoni possono prevedere anche deduzioni per le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione nonché per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma: ...

II

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne fissa la data di entrata in vigore.

Minoranza (...)

Non entrata in materia